

CONVENZIONE

tra

L'**Università degli Studi di BARI Aldo Moro** (C. F. 80002170720- P. I.V.A. 01086760723) nella persona del Magnifico Rettore, prof. STEFANO BRONZINI, nato a Roma il 3 gennaio 1959, domiciliato per la carica in Bari, piazza Umberto I, 1, in seguito per brevità anche "Università"

e

La **Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard** (da qui in poi "FISSW"), C.F. 06369340150, con sede legale in Mialno, via G. B. Piranesi 46 CAP 20137, rappresentata dal Presidente Claudio Ponzani

VISTI

- il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario";
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n.3687 del 11 ottobre 2024, in vigore dal 14 novembre 2024, che nella Carta dei Principi fondamentali prevede che "la Comunità Universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito";

PREMESSO

- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma I, della legge 7 agosto 1990 n. 241

e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario

- l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la sua missione, concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici privati ed è il partner strategico ideale per contribuire alla definizione di un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;

- che le disposizioni normative in materia e lo Statuto dell'Università prevedono la possibilità di fruire per specifici servizi didattici, anche della collaborazione di enti pubblici e privati;

- che tra i Corsi di Studio di Ateneo sono attivi il Corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (da qui SAMS), tra le cui attività formative sono previste attività tecnico-pratiche e di tirocinio articolate in diverse aree (pedagogica, della prevenzione ed educazione motoria, tecnico sportiva, manageriale);

- che la FISSW è federazione sportiva nazionale e svolge l'attività sportiva in armonia con le delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

- che la FISSW ha quale fine istituzionale l'organizzazione e lo sviluppo della disciplina sportiva del surfing, sci nautico e wakeboard ad ogni livello e per le rispettive specialità paralimpiche, a carattere sia nazionale che internazionale e in funzione della preparazione olimpica;

- che la FISSW è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale di Surfing (ISA) e la Federazione Internazionale di Sci Nautico e Wakeboard (IWWF) ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare le attività del surfing, sci nautico e wakeboard in Italia;

- che la FISSW ha come fini istituzionali di promuovere la massima diffusione della pratica del surfing, sci nautico e wakeboard in ogni fascia d'età, in particolare allo sport giovanile secondo gli indirizzi emanati dal CONI;
- che la FISSW, quale struttura di riferimento nel settore della formazione tecnica del surfing, sci nautico e wakeboard, impegnata da anni nella formazione di tecnici qualificati, secondo Normative europee dello SNAQ, è dotata di impianti e competenze tecnico-professionali avanzate attraverso cui organizza attività formative specialistiche a elevata qualificazione professionale;
- che la FISSW, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, pone la propria Commissione Formazione e Sicurezza, come riferimento per le attività di formazione, ricerca e documentazione, da svolgere anche in collaborazione con le Università;
- che l'Università e la FISSW condividono le finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori culturali e morali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- che l'Università e la FISSW, per tutta la durata della Convenzione, concordano nello sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano della ricerca scientifica e divulgazione dei relativi risultati, su quello didattico formativo, inteso come lezioni, attività seminariali ed esercitazioni e di tirocinio.
- che la FISSW ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare allo sviluppo delle attività di interesse comune, mettendo a disposizione proprie strutture secondo quanto indicato nell'articolato della convenzione;
- che i due Enti assicurano il proprio fattivo interesse alla promozione delle discipline oggetto del presente accordo ed al progresso della didattica e della ricerca nel settore;
- che è auspicabile l'organizzazione di iniziative di formazione, tirocinio, sperimentazione didattica, scambio di documentazione tecnico-scientifica e quant'altro possa essere di comune interesse tra le due strutture;
- che per l'attuazione del presente accordo e l'organizzazione delle suddette iniziative è necessario

effettuare una verifica periodica da parte delle istituzioni coinvolte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, unitamente agli eventuali accordi attuativi che saranno successivamente adottati per la realizzazione delle attività previste dal successivo art. 3.

Art.2

I termini relativi a persone che, nella presente convenzione, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art.3

La FISSW e l'Università mettono a disposizione le proprie strutture tecniche, didattiche e organizzative per la realizzazione di una collaborazione che comprende i seguenti punti:

a) la FISSW provvede alla predisposizione di un canale preferenziale per quegli studenti che, alla conclusione delle attività didattiche riconducibili agli sport individuali e/o alle specialità federali abbiano sostenuto con esito positivo riportando una votazione di almeno 27/30 in ciascuno dei seguenti insegnamenti:

- **TEORIA E METODOLOGIA DELLE ATTIVITA' MOTORIE**
- **TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO**
- **TEORIA E METODI DI VALUTAZIONE MOTORIA ED ATTITUDINALE**
- **ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI**

Oltre ai predetti requisiti, gli studenti che desiderino conseguire la qualifica prevista dalla presente convenzione della Federazione devono svolgere il tirocinio presso società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISSW, svolgendo attività specifiche di surfing, sci nautico o wakeboard,

documentate nella relazione di tirocinio;

b) i programmi di studio dei predetti insegnamenti, redatti secondo le norme dell'autonomia universitaria e dei docenti, sono considerati analoghi con i programmi didattici della FISSW; agli studenti che saranno in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) verrà riconosciuto, a fronte di un pagamento agevolato, il livello iniziale del settore tecnico della FISSW per la specialità del paddleboarding (*tecnico sportivo di primo livello*), previa frequenza del modulo *Sicurezza acquatica e soccorso* (Aquatic safety and rescue), organizzato dalla FISSW come da linee guida delle federazioni internazionali di riferimento per il surfing (ISA) e salvamento (International Lifesaving Federation, ILS). Il percorso formativo da operatore sportivo di primo livello di SUP riconosciuto da FISSW, CONI, ISA e ILS sarà rilasciato previa richiesta da inoltrare al settore formazione della FISSW. Agli studenti verrà rilasciato il titolo di Tecnico Sportivo Istruttore di SUP Flat Water di Primo Livello FISW/Snaq al costo di € 150; la Certificazione Internazionale (Certificate Of Registration Level One SUP FW Instructor) ISA dell'International Surfing Association (ISA) e la Certificazione Internazionale Lifesaving/ISA (ILS) Water Safety al costo di € 200. Il costo di ciascun brevetto sarà a carico di ciascuno studente che vorrà certificarsi. Detto modulo sarà inserito nell'offerta di attività laboratoriali del corso di studio SAMS per tutti gli anni accademici intercorrenti nel corso di vigenza dell'accordo;

c) i docenti FISSW saranno incaricati come docenti di attività laboratoriali come da Regolamento didattico del Corso di Studio;

d) ulteriori crediti formativi federali possono essere acquisiti attraverso la partecipazione degli studenti ad un periodo di tirocinio formativo extra-curriculare presso le Società o Associazioni Sportive della Federazione, sotto la guida di tecnici individuati e messi a disposizione dalla Federazione in funzione di tutor. A tal fine, dette Società o Associazioni dovranno procedere alla stipula di idonea convenzione di tirocinio secondo la procedura vigente presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che prevede l'utilizzo del portale Portiamo Valore;

- e) la collaborazione delle parti nell'organizzazione di convegni, seminari ed eventi nazionali ed internazionali su tematiche di interesse comune;
- f) attuazione di forme concordate per la formazione di alto livello del surfing, sci nautico e wakeboard, in analogia con i modelli esistenti in ambito nazionale ed europeo, che prevedano l'organizzazione di corsi e seminari su temi specifici concordati fra i due Enti, con riconoscimento da entrambe le parti dei rispettivi crediti formativi;
- g) individuazione di sinergie fra docenti dell'Università e tecnici federali attraverso la Commissione Formazione e Sicurezza della FISSW, interessati ad approfondire argomenti specifici, o a collaborare nell'ambito di sperimentazioni didattiche riferite al surfing, sci nautico e wakeboard. I risultati di tali studi riferiti al surfing, sci nautico e wakeboard potranno essere oggetto di pubblicazione sulle rispettive riviste specialistiche.
- h) Gli studenti che risulteranno idonei al conseguimento del 1° livello terminato il percorso di formazione, dovranno presentare domanda alla Commissione Formazione e Sicurezza per il tesseramento
- i) Il tesseramento è vincolante per poter accedere ai livelli superiori previsti dalla FISSW, dalla ISA e dallo SNAQ.

Art. 4

L'Università designa il Coordinatore del corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive quale responsabile scientifico dell'esecuzione della presente convenzione.

La FISSW designa il proprio responsabile/referente nella persona del dott. Alessandro Staffa.

Art. 5

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale impiegato nell'attuazione della presente convenzione. Il personale della FISSW che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall'Università per lo svolgimento della formazione/attività tecniche, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 6

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione, le parti dovranno esperire tentativo facoltativo di conciliazione, facendo ricorso alla disciplina dell'arbitrato rituale di cui all'art. 806 del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, che fungerà altresì da Presidente del collegio, nominato d'accordo tra i due arbitri, o, in mancanza di accordo o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Tribunale di Foggia.

Art. 7

La presente Convenzione ha durata triennale. Potrà essere rinnovata previa formale espressa volontà manifestata dalle Parti interessate.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del Codice civile.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del disposto dell'art. 1 lettera b) della Tariffa – parte seconda – di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto e le spese di bollo sono a carico, in maniera paritetica, delle rispettive istituzioni.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Rettore

Prof. Stefano Bronzini

Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e

Wakeboard

Il Presidente

Dott. Claudio Ponzani